

# Agenda dell'intervento

- La vigilanza prudenziale e l'accordo di Basilea del 1988
- I principi guida del nuovo Accordo di Basilea (Basilea 2)
- L'evoluzione della disciplina di Basilea sul rischio di credito
- La nuova disciplina di Basilea sul rischio operativo
- Conclusioni

# Il Comitato di Basilea

- E' l'organismo operativo dal 1974
- è stato designato per la regolamentazione dell'attività bancaria internazionale
- mira a promuovere la cooperazione internazionale nel campo della vigilanza

# I coefficienti patrimoniali minimi obbligatori: il coeff. di solvibilità

- Mira a garantire l'adeguatezza patrimoniale delle banche in relazione al rischio di credito da esse sostenuto.
- E' previsto un requisito minimo di patrimonializzazione pari all'8%.
- Tale coefficiente è calcolato ponendo:
  - il Patrimonio di Vigilanza a numeratore
  - il complesso delle attività in bilancio e fuori bilancio ponderate in base alla loro rischiosità teorica a denominatore

# Il coefficiente di solvibilità: il numeratore (1)

- Nel quadro della vigilanza prudenziale i mezzi propri della banca costituiscono un elemento cardine dell'azione di controllo. Gli spazi operativi a disposizione delle imprese bancarie sono vincolati alla disponibilità di un patrimonio adeguato
- Il patrimonio di vigilanza è l'aggregato patrimoniale utile al rispetto delle norme di vigilanza prudenziale. Si tratta di un aggregato più ampio di quello definito contabilmente, in quanto considera oltre al capitale netto anche forme di finanziamento che presentano caratteristiche di debito

# Il coefficiente di solvibilità: il numeratore (2)

- **Patrimonio primario (o di base)**

(+)

- Capitale sociale
- Sovrapprezzi di emissione
- Riserve da accantonamento utili
- Fondo rischi bancari generali

(-)

- Capitale sociale non versato
- Azioni proprie in portafoglio
- Immobilizz. Immateriali e avviamento
- Perdite d'esercizio e pregresse

- **Patrimonio supplementare (o secondario)**

(+)

- Riserve di rivalutazione monetaria
- Strumenti ibridi di patrimonial.
- Passività subordinate
- Fondi non impegnati

(-)

- Minusvalenze su titoli
- Perdite su crediti non contabilizzate
- Insussistenze dell'attivo non contabilizzate

# Il coefficiente di solvibilità: il denominatore <sup>(1)</sup>

Natura della controparte

Ponderazione

- Stato 0 (attività considerate a rischio nullo)
- Banche 20% (attività considerate a rischio minimo)
- Privati con garanzia ipotecaria 50% (attività considerate a rischio medio)
- Privati senza garanzia, immobili, partecipazioni 100 (attività considerate ad alto rischio)

# Nuovo Accordo di Basilea: i tre Pillar

## Requisiti Patrimoniali

### Pillar I

Total Capital Ratio dell'8% , compresi rischi di mercato e rischi operativi (per i rischi operativi soglia minima proposta pari al 12% del capitale minimo regolamentare)

## Supervisione delle Autorità di Vigilanza

### Pillar II

Le banche dovranno instaurare una relazione attiva con le Autorità di Vigilanza locali che saranno chiamate ad esprimere un giudizio qualitativo sull'adeguatezza del controllo dei rischi in ciascuna istituzione

## Disciplina di mercato

### Pillar III

Le banche dovranno rendere pubbliche informazioni dettagliate sul processo utilizzato per gestire e controllare i rischi nonché tecniche di allocazione del capitale regolamentare

# Esposizione al rischio e Bis II

Le tipologie di rischio considerate

Rischio di credito = rischio di perdita per controparte insolvente

Rischio di mercato = rischio di perdita per variazione valore strumenti finanziari

Rischio operativo = rischio di perdita per “non avere fatto le cose in maniera corretta”



# Nuovo Accordo di Basilea: Pillar I

<b>Data</b>	<b>Documento</b>	<b>Coefficiente di adeguatezza patrimoniale</b>	<b>Modalità di calcolo</b>
1988	Rischio di credito	$\frac{P.Vig}{RWA} \geq 8\%$	
1996/2000	Rischio di mercato	$\frac{P.Vig}{RWA + 12,5 \times RMM} \geq 8\%$	RRM: - Standard - Modelli interni
2001	Rischio di credito e rischi operativi	$\frac{P.Vig}{RWA + 125 \times RMM + 125 \times RRO} \geq 8\%$	RWA: - Standard - IRB base - IRB avanzato  RRO: - Base - Standard - Avanzato

# Struttura generale dell'accordo

## RISCHIO DI CREDITO

### Calcolo del rischio

<b>Semplice</b>	<b>Standard</b>	<b>Il Capitale richiesto è legato al rating della controparte, ancora diviso per tipologia La griglia dei pesi è più esaustiva rispetto a quella prevista attualmente.</b>
<b>Intermedio</b>	<b>IRB base</b>	<b>E' previsto l'adozione di modelli interni di rating (modello statistico di definizione della solidità finanziaria della controparte).</b>
<b>Avanzato</b>	<b>IRB avanzato</b>	<b>Le due versioni differiscono per il numero di parametri che il modello deve stimare.</b>



Complessità



Requisito patrimoniale

# Struttura generale dell'accordo


<b>RISCHIO OPERATIVO</b>		
Calcolo del rischio		
<b>Semplice</b>	<b>Indicatore semplice</b>	<b>Si fa derivare il requisito di capitale da un unico indicatore finanziario che moltiplicato per un certo coeff. alfa consente di calcolare il requisito patrimoniale (riferito al RO)</b>
<b>Intermedio</b>	<b>Standard</b>	<b>Si fa derivare il requisito di capitale da una serie di indicatori connessi con le principali aree operative</b>
<b>Avanzato</b>	<b>AMA</b>	<b>Si basa sui dati interni delle banche per quanto concerne gli eventi di perdita dovuti ai rischi operativi</b>



# Nuovo Accordo di Basilea - Pillar I - Considerazioni generali sui rischi operativi

- **L'obiettivo è quello di sviluppare metodologie che riflettano, in modo crescente, il peculiare profilo di rischio di ciascuna banca.**
- **Tre metodi di calcolo del requisito patrimoniale in uno spettro di crescente sofisticazione e sensibilità al rischio.**
- **Possibilità di utilizzare lo standard approach (SA) per alcune business line e l'advanced measurement approach (AMA) per altre al fine di incoraggiare le banche a muoversi verso tecniche più sofisticate.**
- **Necessità, per le banche, di sviluppare database di rischi operativi unitari e codificati utilizzando coerenti definizioni di tipologia di rischio e business line: dialogo continuo tra banche ed il Risk Management Group di Basilea**

# La definizione di Rischio operativo (RO) del Comitato di Basilea



# Il rischio operativo

- E' un rischio puro
- Pervade tutta la banca
- Non è tipico delle banche
- E' caratterizzato da un insieme di strumenti di copertura dei quali una parte è peculiare e non presente per gli altri rischi: i controlli

# Perché quantificare il RO

Il motivo principale è la necessità di stimare l'esposizione al RO delle diverse aree, ed in particolare le perdite operative inattese, per procedere ad una corretta allocazione del capitale economico su tutte le tipologie di rischio (C, M, O).

Alcune ulteriori motivazioni:

- politiche di accantonamento e pricing (stima delle perdite operative attese)
- ottimizzazione delle politiche di mitigazione e trasferimento
- riflessi sul sistema di Controllo Interno
- utilizzo di metodi che a parità di altre condizioni riducono il livello di requisito minimo di PV

# Cosa si intende per gestione del RO

Insieme di attività volte:

- all'individuazione
- alla valutazione/quantificazione
- al monitoraggio

il tutto con l'obiettivo di ottimizzare, rispetto agli obiettivi della banca,

la Mitigazione/Controllo del rischio, ovvero:

- riduzione della probabilità dell'evento (PE)
- contenimento della perdita dato l'evento (LGE da Loss Given Event)
- trasferimento a terzi



# Processo di alimentazione del DB delle perdite

**Cause**

Persone, Processi, Sistemi, Eventi  
Esterni



**Eventi**

Infedeltà - frode - Rapporti di lavoro e  
sicurezza ambientale - Clienti, prodotti e  
pratiche di business Danneggiamento beni  
fisici Interruzione del business/collasso del  
sistema - Esecuzione, erogazione e gestione  
del processo



**Impatti**

Linee di business



**Effetti economici**

Rettifiche di valore, Perdite da regresso, Risarcimento danni, Sanzioni  
regolamentari, Perdite o danni a beni, Cause legali

# Nuovo Accordo di Basilea - Pillar II - processo di controllo prudenziale (1)

## Quattro principi:

- **Le banche dovrebbero disporre di un processo per determinare l'adeguatezza patrimoniale complessiva in rapporto al proprio profilo di rischio, nonché di una strategia volta al mantenimento dei livelli di patrimonializzazione.**
- **Le Autorità di Vigilanza dovrebbero esaminare e valutare il processo interno di determinazione dell'adeguatezza patrimoniale e la connessa strategia, nonché la capacità delle banche di monitorarli e di assicurarne la conformità con i coefficienti patrimoniali obbligatori. Le Autorità di vigilanza dovrebbero adottare azioni prudenziali se ritengono che i risultati di tale procedimento siano insoddisfacenti.**

## Nuovo Accordo di Basilea - Pillar II - processo di controllo prudenziale (2)

- **Le Autorità di Vigilanza dovrebbero attendersi che le banche operino con un patrimonio superiore ai coefficienti minimi obbligatori; esse dovrebbero avere la facoltà di richiedere alle banche di mantenere una dotazione di capitale superiore al minimo.**
- **Le Autorità di Vigilanza dovrebbero tentare di intervenire tempestivamente per evitare che i fondi propri scendano al di sotto dei livelli minimi previsti per sostenere le caratteristiche di rischio specifiche di una data banca e dovrebbero richiedere rimedi rapidi se il patrimonio non è mantenuto o non è riportato ai livelli regolamentari.**

# Nuovo Accordo di Basilea - Pillar III - disciplina di mercato (1)

**Principio preminente:**

**Le banche dovrebbero definire politiche di informativa pubblica approvate dal Consiglio di Amministrazione. Tali politiche dovrebbero definire gli obiettivi e le strategie della banca in materia di pubblicità delle informazioni sulla sua situazione economico-finanziaria. In aggiunta, le banche dovrebbero porre in atto un procedimento per valutare l'adeguatezza delle informazioni da esse fornite, anche in termini di frequenza.**

# Nuovo Accordo di Basilea - Pillar III - disciplina di mercato (2)

**In concreto, vengono richieste informazioni di tipo qualitativo e quantitativo per una serie di profili:**

- **Struttura del capitale**
- **Adeguatezza patrimoniale**
- **Rischio di credito (in generale)**
- **Rischio di credito (sulla base dell'approccio scelto)**
- **Rischi di mercato**
- **Rischi operativi**
- **Rischio di tasso**